

CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
PER GLI EQUIPAGGI DEI MOTOPESCHERECCI
DI FANO

Il giorno 13 del mese di febbraio 1971 in Pesaro presso la Capitaneria di Porto di Pesaro, alla presenza del Cap. di porto Antonio Mantia

t r a

l'Associazione Armatori Motopescherecci di Fano rappresentata dal Presidente Cav. Dante Dell'Agata e dai Signori: Celani Antonio, Giorgi Guido, Omiccioli Maurizio, Omiccioli Ermes, Ciavaglia Valerio, Pirani ~~Arro~~ ~~meo~~, con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro nelle persone del Segretario Generale Avv. Carlo Gaudenzi e del dott. Ermes Giorgi

e

la F.I.L.M.-C.G.I.L. di Fano rappresentata dal Segretario Sig. Occhialini Franco e dai signori: Antonioni Marino, Isotti Evandro, Piccoli Silvio, Panfili Costantino, Franco Ciavaglia e Borgogelli Lauro, con l'assistenza della Camera del Lavoro di Fano rappresentata dal Segretario Sig. Benito Severi.

Viene proceduto alla stipulazione del nuovo contratto di arruolamento per gli equipaggi dei motopescherecci di Fano.

ARTICOLO 1 - Gli equipaggi sono arruolati con contratto "alla parte".

ARTICOLO 2 - Le operazioni di imbarco e sbarco devono effettuarsi a norma di legge.

Il capitano, il motorista ed il capo-pesca sono considerati persone di fiducia dell'armatore.

In caso di sbarco è obbligatorio, sia da parte dell'armatore che da parte del marittimo, un preavviso di una settimana; in caso di mancato preavviso spetta una indennità corrispondente all'ultima settimana di lavoro. All'atto dello sbarco il marittimo deve essere soddisfatto di ogni sua spettanza.

Il marittimo che per malattia o infortunio è costretto allo sbarco fuori sede, dovrà essere rimpatriato a spese del "monte".

ARTICOLO 3 - La tabella equipaggi è la seguente:

da HP 23 a HP 50	equipaggio persone	da 1 a 2
da HP 60 a HP 75	"	da 1 a 4
da HP 90 a HP 100	"	da 2 a 5
HP 120	"	da 4 a 7
oltre HP 165	"	da 4 a 8

ARTICOLO 4 - Sono a carico del "monte", e quindi da detrarsi dall'incasso globale, gli importi derivanti dalle spese seguenti:

spese per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, escluse le batterie; combustibili, carburanti e lubrificanti; ghiaccio occorrente per la conservazione del prodotto; spese per la vendita del prodotto e

./.

per il suo trasporto; spesa viveri per bordo e loro preparazione e confezione; rinnovazione utensili da cucina messi fuori uso. La dotazione iniziale dei contenitori di pescato è a completo carico dell'armatore, mentre il rinnovo o la sostituzione degli stessi graverà sul "monte". La eventuale imposta di R.M. cat. C/2 è a totale carico degli equipaggi secondo le norme di legge. Tutte le altre spese, sopra non elencate, sono a completo carico dell'armatore.

ARTICOLO 5 - La ripartizione fra equipaggio ed armatore del ricavato al netto della spesa del "monte" viene fatta come segue :

all'Armatore 48,50% (quarantotto e cinquanta per cento)
all'Equipaggio 51,50% (cinquantuno e cinquanta per cento)

Al Capitano ed al Motorista spettano, per ciascuno, cinque quartarole ed un quarto di quartarola a carico del 51,50% dell'equipaggio ed un quarto di quartarola a carico del 48,50% dell'armatore (con esclusione degli scafi di potenza inferiore a 100 HP).

ARTICOLO 6 - Le spese di cui all'art.4 saranno eseguite di comune accordo con l'equipaggio; è diritto dell'equipaggio avere un controllo sulle spese a carico del "monte" e sulle vendite del prodotto.

ARTICOLO 7 - Per uso familiare, ai componenti l'equipaggio spetta una assegnazione di prodotto che, di consuetudine, sarà fatta almeno una volta la settimana; all'armatore spetta una assegnazione pari ad 1/3 del quantitativo ritirato dall'equipaggio.

ARTICOLO 8 - Il ricavo della vendita delle spugne sarà diviso come segue: due parti all'armatore ed una a ciascun componente l'equipaggio. Ogni provento che, con l'osservanza delle vigenti norme di legge, derivi dal recupero di materiali effettuato durante la pesca sarà portato in aumento del ricavato comune e diviso come stabilito dall'art.5, mentre quello proveniente dal recupero di materiali galleggianti sarà suddiviso con il medesimo sistema previsto per le spugne.

ARTICOLO 9 - Per i lavori eseguiti a terra (carenaggio, riparazione, pitturazione dello scafo, ecc.) è stabilita una paga per ogni componente l'equipaggio che prenda parte ai lavori, pari a quella stabilito per un operaio manovale dell'industria.

ARTICOLO 10 - La remunerazione dovuta al marinaio e all'incaricato alla rammendatura delle reti farà carico in parti uguali all'equipaggio ed all'armatore.

ARTICOLO 11 - Quando il motopesca esce in mare con un marinaio in meno rispetto alla composizione normale dell'equipaggio, il ricavato spettante alla persona assente verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i membri dell'equipaggio.

ARTICOLO 12 - Al marittimo che cade ammalato verrà corrisposta una indennità da parte del Fondo 1% di £.3.500 giornaliera. Detta indennità potrà essere aumentata in relazione alle eventuali disponibilità del Fondo stes



so. Ricevendo tale indennità il marittimo ammalato rinuncia ad ogni ripartizione sul pescato.

ARTICOLO 13 - Nel periodo da Pasqua ai Santi gli scafi resteranno a terra nella giornata del lunedì onde consentire completo riposo ai marittimi nella giornata della domenica, salvo che nella settimana precedente non vi sia stato un forzato fermo di almeno 24 ore per cause meteorologiche o di altro genere. In questo caso il lunedì successivo il natante dovrà riprendere il mare. Le partenze dovranno avvenire non prima delle ore 6 il lunedì (quando questo è giornata di recupero) e non prima delle ore 4 nella giornata del martedì. Dai Santi a Pasqua (periodo invernale) gli scafi riprenderanno il mare alle ore 6 del lunedì. Se peraltro il motopesca avesse lavorato ininterrottamente per tutta la precedente settimana, il lunedì successivo sarà giornata di riposo.

Le disposizioni di cui al I° comma non si applicano nei confronti dei natanti che effettuano la pesca detta "d'imbon".

ARTICOLO 14 - Nel mese di agosto verrà rispettato un periodo di riposo non retribuito di sette giorni

ARTICOLO 15 - Gli equipaggi rinunciano al diritto derivante da disposizioni di legge e di contratto che concedano premi e gratifiche ordinarie e straordinarie ai lavoratori ovvero particolari istituti, come ferie, festività ed altro.

ARTICOLO 16 - Il presente accordo non modifica eventuali migliori condizioni già accordate agli equipaggi.


ARTICOLO 17 - Le controversie che dovessero sorgere su voci non contemplate dal presente contratto, saranno risolte da una Commissione paritetica di armatori e pescatori presieduta da un arbitro scelto di comune accordo.

ARTICOLO 18 - Le parti si impegnano a versare una percentuale pari all'1% sul ricavato delle vendite eseguite al mercato del pesce, da destinarsi ad esclusiva assistenza dei lavoratori della pesca. Le modalità per l'accantonamento e l'amministrazione del fondo, costituito dalla percentuale suddetta, restano così stabilite:

a) una parte pari al 51,50% viene versata su apposito c/c presso la Cassa di Risparmio di Fano, intestato al "Consiglio di Amministrazione del Fondo di assistenza ai lavoratori della Pesca" contraddistinto con la lettera "A";

b) la restante quota del 48,50% viene ugualmente versata su apposito c/c presso la Cassa di Risparmio di Fano, intestato al "Consiglio di Amministrazione del Fondo assistenza ai lavoratori della pesca", contraddistinto con la lettera "B";

c) detto Consiglio di Amministrazione è composto di 8 membri, tutti con voto deliberativo, di cui 4, compreso il Presidente, nominati dalla



Associazione Armatori della Pesca, e 4, fra i quali il Vice Presidente, nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori";

d) i fondi accantonati ed amministrati come sopra disposto saranno devoluti all'assistenza dei lavoratori della pesca, compresi i vecchi e gli invalidi ed i marittimi che cadono ammalati.

* ARTICOLO 19 - L'armatore passerà all'equipaggio una quantità di vino variabile fino a lt.25 ed a lt. 50 ogni settimana di lavoro per scafi rispettivamente fino a 50 HP ed oltre 50 HP.

ARTICOLO 20 - Per il versamento volontario dei contributi sindacali mediante delega, si seguirà la regolamentazione in atto per il settore dell'industria.

ARTICOLO 21 - Il presente contratto andrà a scadere il 31 dicembre 1973; esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi con lettera raccomandata R.R. due mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 22 - Qualora si addivenisse alla stipulazione di un contratto nazionale il presente contratto si intenderà annullato.

